

COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

PGT

Piano di Governo del Territorio

2^a Variante parziale di piano

Ai sensi di:

Legge n.1150/1942

Legge Regionale n.12/2005, n.31/2014 e s.m. i.

Legge Regionale n. 18/2019

Adottato il:
con delibera C.C.n.:

Approvato il:
con delibera C.C.n.:

DOCUMENTO DI PIANO

elaborato 00 DP

OTT.2020

Relazione di Variante e compatibilità PTC - PTR



Sindaco:
Alberto Introzzi

Responsabile procedimento:
Flavio Cometti

Tecnico incaricato:
Arch. Gianfredo Mazzotta

ISCRITTO ORDINE ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI COMO
AL N. 1519 - STUDIO IN ERBA (CO) 22038 VIA CARLO PORTA N. 8

00

Sommarario

1. L'OGGETTO DELLA 2° VARIANTE DI PGT.....	1
2. SCHEDE DI CONFRONTO DELLA 2° VARIANTE CON IL PGT VIGENTE.....	3
3. LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PTCP DELLA 2° VARIANTE.....	9
4. VERIFICA DI COMPATIBILITA' DELLA 2° VARIANTE ALLA LEGGE REGIONALE 31/2014 – PTR (CONSUMO DI SUOLO).....	10
5. LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON LE INDICAZIONI OPERATIVE DEL PTR DELLA 2° VARIANTE...11	
6. LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DEGLI OBIETTIVI DEL PTR CON LA 2° VARIANTE	12

*** **

1. L'OGGETTO DELLA 2° VARIANTE DI PGT

La Variante, ai sensi della LR 18/19 e art. 8 e 8bis della LR 12/2005, individua come “Ambito di Rigenerazione Urbana” (chiamato ARU1) l’area dismessa ex Domus nova in via Leopardi, prima appartenente al tessuto urbano consolidato in “ambito D1”, con però “l’annessione” anche di una porzione di area libera oggi inserita nell’Ambito di Trasformazione ATI 1 bis. Ne consegue che è necessario attivare una variante urbanistica al vigente P.G.T., ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i.

La presente relazione non sostituisce la Relazione illustrativa del Documento di Piano, Elaborato 05, ma ha solo lo scopo di evidenziare le modifiche introdotte dalla 2° parziale Variante PGT, che in sintesi sono:

1) LA RIPERIMETRAZIONE IN RIDUZIONE DELL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE VIGENTE “ATI 1 BIS” A DESTINAZIONE COMMERCIALE PRODUTTIVA, IN MODO CHE PARTE DI QUANTO “SOTTRATTO” VENGA ACCORPATO AL NUOVO COMPARTO DI RIGENERAZIONE URBANA DENOMINATO ARU1, CON ANCHE UNA NUOVA CLASSIFICAZIONE URBANISTICA A LOGISTICA.

2) IN FORZA DEL PUNTO 1) AGGIORNAMENTO DELL’AMBITO DI RIGENERAZIONE ARU 1 – EX DOMUS NOVA SENSI DELLA LR 18/19, COSI' COME INDIVIDUATO DALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 30/09/2020 :
“L’art. 8, comma 2, lettera e-quinquies dispone che DP individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale, prevedendo specifiche modalità di intervento e adeguate misure di incentivazione anche allo scopo di garantire lo sviluppo sociale ed economico sostenibile, la reintegrazione funzionale entro il sistema urbano e l’incremento delle prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche, energetiche, sismiche nonché l’implementazione dell’efficienza e della sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente”.


3) L’INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DELLA LOGISTICA LR 18/19. AI SENSI DELL’ART. 8. COMMA E-SEXIES) DELLA L.R. 12/2005, COMMA INTRODOTTI DALLA L.R. 18/2019, che prevede che il Documento di Piano individui le aree da destinare ad attività produttive e logistiche da localizzare prioritariamente nelle aree di cui alla lettera e-quinquies).

Quanto sopra **comporta la modifica dei seguenti “Elaborati del PGT Vigente” (DP/PS/PR)**, con nuova perimetrazione, in riduzione dell’ATI1BIS e individuazione “Ambiti di Rigenerazione Urbana ARU” ai sensi dell’art. 8 Comma 2 l.r. 12/05


- 06DPbis-Ambiti_trasformazione_Var._controdedotta_2018
- 07DPbis-Previsioni_di_piano_Var._controdedotta_2018
- 08DPbis-Schemi_planivolumetrici_Var._controdedotta_2018
- 10PSter-Norme_Var._controdedotte_2018
- 12PSbis-Localizzazione_servizi_Var._controdedotta_2018
- 13PRbis-Parametri_indici_Var._controdedotta_2018
- 14PRbis-Ambiti_funzionali_Var._controdedotta_2018

Di seguito sono dettagliate le Schede planimetriche di confronto della 2° variante con il PGT vigente.


L'Area di riduzione dell'AT1Bis a favore di ARU 1 ha una dimensione di **2.826 mq** (17 metri di profondità).
 L'AT1bis così passa da 16.613 mq a 13.787 mq con una riduzione del 17% della sua ST (superficie territoriale).
 L'ARU 1 – area di rigenerazione urbana ex domus nova avrà quindi una “nuova “ ST di 17.906 mq, rispetto ai precedenti 15.080 mq con un incremento del 16% e una destinazione a “Logistica”.



2. SCHEDE DI CONFRONTO DELLA 2° VARIANTE CON IL PGT VIGENTE



06DPbis-Ambiti_trasformazione_Var._controdedotta_2018




06DPter-Ambiti_trasformazione_2Varpgt_ott20-06DP


Ambiti di rigenerazione urbana (art. 20 DP)

 ARU1 - Ambito di rigenerazione urbana ex Domus nova


Ambiti della Logistica (art. 21 DP)

 - ARU1 - Ambito di rigenerazione urbana ex Domus nova
- Area Lario TIR

DOCUMENTO DI PIANO_DP




07DPbis-Previsioni_di_piano_Var._controdedotta_2018




07DPter-Previsioni_di_piano_2 Var Pgt_ott20-07DP

AMBITI DI RIGENERAZIONE URBANA (ART. 20 DP)


 ARU1 - Ambito di rigenerazione urbana ex Domus nova

AMBITI DELLA LOGISTICA (ART. 21 DP)

 - ARU1 - Ambito di rigenerazione urbana ex Domus nova
- Area Lario TIR

DOCUMENTO DI PIANO_DP



DP (AT1 bis: riduzione perimetro – ST, ed inserimento in tavola dell’ARU1 di rigenerazione urbana dell’area dismessa ex domus nova con destinazione logistica ai sensi art. 8 e 8bis LR 12/2005)



DP (ATI 1 bis: riduzione perimetro – ST, ma senza cambio dei parametri edilizio-urbanistici)



DP (ATI 1 bis: riduzione perimetro – ST, ma senza cambio dei parametri edilizio-urbanistici)



Art. 20 DP - AMBITI DI RIGENERAZIONE URBANA (ARU)

- Per ogni Ambito di Riqualificazione urbana (di seguito ARU) il DP definisce, attraverso un'apposita scheda e l'individuazione cartografica negli elaborati di piano, una regolamentazione specifica di dettaglio finalizzata a garantire un assetto urbano organico, integrato con il territorio circostante e il dettaglio di quanto previsto dall'art. 8 bis comma 1 LR 12/2005, ovvero: semplificazione dei procedimenti amministrativi, incentivi, usi temporanei, riduzioni del costo di costruzione e oneri di urbanizzazione, servizi pubblici da cedere o monetizzare.

Nuova scheda Normativa > ARU1 –Ambito di rigenerazione urbana con destinazione “Logistica”

SCHEDA NORMATIVA ARU1 – EX DOMUS NOVA – VIA LEOPARDI	
L'ambito di Rigenerazione Urbana "ARU 1" (ex Domus Nova) è puntualmente individuato nell'elaborato grafico "Tav. 7 DP tris" del Documento di Piano, ai sensi dell'art. 8 e art. 8 bis della L.R. 12/2005 s.m.i., in attuazione della L.R. 18/2019.	
<i>OTT.20</i>	
PARAMETRI URBANISTICI	
Destinazione principale	Logistica (*)
Destinazione complementare	Servizi tecnici ed amministrativi connessi agli impianti industriali ed artigianali, depositi e magazzini connessi agli impianti industriali ed artigianali. È inoltre ammessa un'abitazione per una slp complessiva di 150 mq (proprietario o custode)
Destinazione vietata	Tutte le altre destinazioni non citate in quelle principali e complementari.
Slp = Superficie lorda di pavimento totale	9.000 mq
H (Altezza massima)	12,00 m
RC Rapporto di copertura	50% della ST superficie territoriale
Ipp Indice di permeabilità profonda	0,1 (mq/mq) di ST
CONTRIBUTO AL SISTEMA DEI SERVIZI	
Parcheggi privati	10% della Slp di Progetto
Servizi pubblici da cedere - Parcheggi e Verde.	20% della Slp di Progetto
Si dovranno recepire le indicazioni di mitigazione ambientale contenute nella SCHEDA VAS – ARU1 – AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2020 contenuta nel RAP, Rapporto Preliminare di Verifica alla Assoggettabilità alla VAS.	
MODALITÀ ATTUATIVE	
Modalità di attuazione	Permesso di Costruire Convenzionato. La convenzione dovrà inoltre prevedere la realizzazione contestuale degli interventi privati e dei servizi pubblici interni ed esterni all'Ambito. Essa stabilirà inoltre le caratteristiche tecniche, le modalità per la realizzazione dei parcheggi e del verde previsti nel comparto, l'eventuale quota di monetizzazione di tali servizi, la quantificazione dei servizi pubblici aggiuntivi per la mitigazione ambientale.
MAPPALI	Mappali 108 / 859 486 / 306 Mappale 305 (parte) area AT1bis
ALTRI DISPOSTI ATTUATIVI ANCHE AI SENSI DELL'ART.8 DELLA LR 12/2005	
Dato atto dell'istanza presentata dalla proprietà e della Delibera C.C. di Avvio del procedimento che attestano il maggior valore generato dall'interventi sulle aree in variante urbanistica; e che tale maggior valore è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, visto l'interesse pubblico derivante, ne consegue che non si applica la riduzione del contributo di costruzione nella misura del 50% e la riduzione del 60% degli oneri di urbanizzazione prevista dalla LR 12/2005 art. 43, c. 2 quater e art. 44, c. 8.	
Sono consentiti gli usi temporanei, previo specifico convenzionamento ai sensi dell'articolo 51 bis della L.R. 12/2005 e s.m.i., solo per le destinazioni "complementari" previste nella presente scheda, mentre sono vietate per tutte le altre destinazioni. Per le destinazioni complementari "produttive – artigianali" sono vietate quelle relative alle "lavorazioni iscritte nella 1° classe di insalubrità di cui all'Art. 216 TULLSS 1265/34" e "lavorazioni insalubri iscritte nella 1° classe e quelle a Rischio di Incidente Rilevante";	
Nel caso di tettoie aperte, comprese anche strutture rimovibili, esse possono essere previste in misura non superiore al 20% della Slp ammessa. Entro tale percentuale, esse non rientrano nel calcolo della Slp.	
(*) si definisce destinazione "Logistica": La raccolta, la conservazione, lo smistamento e la movimentazione delle merci e l'insieme delle attività organizzative, gestionali e strategiche che governano nell'azienda i flussi di materiali, collegate a spedizionieri, corrieri ed aziende di autotrasporto.	



Art. 21 DP – COMPARTI DELLA LOGISTICA

- Ai sensi art. 8, comma 2, lettera e-sexies) della L.R. 12/2005, lettera introdotta dalla L.R. 18/2019, dispone altresì che il Documento di Piano individui le aree da destinare ad attività produttive e logistiche, da localizzare prioritariamente nelle aree di rigenerazione urbana e territoriale;
- Attraverso una specifica simbologia (*) nella cartografica degli elaborati di piano, vengono individuati i comparti della "Logistica" assoggettati alla presente normativa. In queste zone si prevede che:
 - Negli elaborati di piano si individuano come comparti della "Logistica":
 - ARU 1 Ambiti Di Rigenerazione Urbana ex Domus Nova
 - Area Lario TIR

Aggiornamento Normativa >

Art. 11DP - TRASFORMAZIONI PREVALENTEMENTE PRODUTTIVE, ARTIGIANALI, TERZIARIE E COMMERCIALI SU AREE GIÀ PREVISTE DAL PRG VIGENTE COME ZONA C4 – RIORDINO FUNZIONALE E TRASFORMAZIONE TERRITORIALE, COMPARTO N° 15 (AT11 bis)

I parametri e indici da rispettare per l' Area di Trasformazione Industriale 1 (AT11 bis) sono:
Superficie territoriale (St) = 46.613 mq **13.787 mq**


Slp massima assegnata = 8.306 mq

Area di cessione gratuita per standard (verde e parcheggi pubblici) = 5.272 mq altezza massima ad esclusione dei volumi tecnici H = 12,00 ml

Altezze maggiori a metri 12,00 sono consentite sulla base di documentate necessità funzionali o per la presenza di particolari impianti tecnologici connessi al tipo di attività svolta. Non potranno in alcun modo beneficiare della maggiore altezza corpi di fabbrica in cui siano presenti uffici o magazzini o ambienti che non siano espressamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività produttiva.

Indice di permeabilità profonda (lpp) per il produttivo, artigianale, terziario = 0,15 mq/mq di Sf
Distanza del perimetro di edificabilità dal corso d'acqua = 25 mt così come meglio specificato nella scheda D dell'elaborato 8DP bis-ter

Tavola Documneto di Piano > 07DPter-Previsoni di piano_2 Var Pgt_ott20



AMBITI DI RIGENERAZIONE URBANA (ART. 20 DP)



ARU1 - Ambito di rigenerazione urbana ex Domus nova

AMBITI DELLA LOGISTICA (ART. 21 DP)



(*) - ARU1 - Ambito di rigenerazione urbana ex Domus nova
- Area Lario TIR

3. LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PTCP DELLA 2° VARIANTE

(si veda anche il RAP della "Esclusione di VAS")

PTCP approvato con Delibera n° 59/35993 del Consiglio Provinciale in data 2 agosto 2006.

Obiettivi di PTCP e rapporti con la 2° Variante di PGT di Montano Lucino:

La rete ecologica del PTCP°.

Il Piano Attuativo AT1Bis in oggetto non interessa la rete ecologica, tuttavia pur riducendo il suo perimetro totale (quindi la ST), prevede il mantenimento integrale di una fascia lungo il Torrente Seveso, non mutando quanto previsto dal PGT vigente, confermando quindi le analisi e delle valutazioni contenute nel Rapporto Ambientale della VAS PGT vigente.

Il sistema distributivo commerciale.

Non vi sono modifiche delle norme del Documento di Piano (art. 11) per il Piano Attuativo AT1Bis in oggetto, rimangono quindi valide e prescrizioni di quest'ultime e le indicazioni e validazioni di cui Rapporto Ambientale della VAS PGT vigente.

Previsioni di Piano - tavola C1 del PTCP.

Non vi è nessuna azione specifica o generale di PTCP con ricaduta sugli interventi previsti la Seconda Variante di PGT

Da quanto sopra ne consegue la compatibilità tra PTCP e 2° Variante di PGT di Montano Lucino



4. VERIFICA DI COMPATIBILITA' DELLA 2° VARIANTE ALLA LEGGE REGIONALE 31/2014 – PTR (CONSUMO DI SUOLO)

Come riportato nell'elaborato del PGT Vigente e RICONFERMATO dalla 2° Variante PGT, che non presenta nessun nuovo consumo di suolo o modifiche della "rete ecologica", la Superficie Limite Ammissibile di Espansione (LAE) residua è pari a mq 28.565, al netto dei criteri premiali (di cui all'art 40 delle NTA del PTCP).

La legge prevede infatti, che l'adeguamento degli strumenti di pianificazione regionale (PTR), provinciali (PTCP) e comunali (PGT) a specifiche disposizioni dettate dalla stessa, con la definizione di soglie per il consumo di nuovo suolo agricolo, entro termini di tempo definiti. l'articolo 5 "Norma transitoria", che in particolare al comma 4 stabilisce: *"Fino all'adeguamento di cui al comma 3 e, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b ter), della l.r.12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della presente legge, i comuni possono approvare unicamente varianti del PGT e piani attuativi in variante al PGT, che non comportino nuovo consumo di suolo, diretti alla riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti, per la finalità di incentivarne e accelerarne l'attuazione, esclusi gli ampliamenti di attività economiche già esistenti, nonché quelle finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale. Fino a detto adeguamento sono comunque mantenute le previsioni e i programmi edificatori del documento di piano vigente."*

La proposta di 2° Variante specifica al PGT di Montano Lucino (riduzione AT1bis e nuovo ARU1 di Rigenerazione Urbana) **non determina nessun nuovo consumo di suolo**, in quanto non vi è nessuna nuova previsione di edificazione fuori dal perimetro del piano attuativo già previsto dal PGT Vigente, dal Perimetro del territorio urbanizzato (PTR) e Tessuto Urbano Consolidato (TUC del PTCP).



(estratto PTR)

Integrazione del Piano Territoriale Regionale alla l.r. 31/2014. Visto i disposti I COMUNI :

- possono approvare alcune fattispecie di variante PGT in coerenza con i Criteri dell'Integrazione PTR (art. 5 comma 4 l.r. 31/2014)
- possono adeguare il PGT all'Integrazione PTR (art. 5 comma 4 l.r. 31/2014)
- adeguano il PGT in occasione della prima scadenza del Documento di piano successiva all'adeguamento del PTCP/PTM (art. 5 comma 3 l.r. 31/2014). (caso della Presente 2° Variante di PGT)

Da quanto sopra ne consegue la compatibilità tra PTR (parte relativa al consumo di suolo) e 2° Variante di PGT di Montano Lucino

5. LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON LE INDICAZIONI OPERATIVE DEL PTR DELLA 2° VARIANTE

(si veda anche il RAP della "Esclusione di VAS")

L'ultimo aggiornamento del PTR è stato approvato con d.c.r. n. 766 del 26 novembre 2019 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, serie Ordinaria, n. 50 del 14 dicembre 2019), in allegato al Documento di Economia e Finanza regionale 2019.

L'elaborato del PTR " Strumenti operativi" prevede per il Comune di Montano Lucino, il recepimento della infrastruttura di difesa del suolo: "Vasche di laminazione del Torrente Seveso e suoi affluenti".

Evidenziato che la 2° Variante di PGT in oggetto è inerente esclusivamente all'area dismessa ex domus nova (individuazione "Ambito di Rigenerazione LR 18/19) e riduzione dell'Ambito di Trasformazione AT1 Bis per il riconoscimento di parte di esso come Ambito di Rigenerazione Urbana e comparto della logistica, ai sensi dell'art. 8 e 8 bis della LR12/2005; appare quindi oggi non percorribile recepire in questa sede le indicazioni del PTR per la vasca di laminazione del Torrente Seveso.

La sede più opportuna potrà essere la Variante Generale al PGT, visto anche le implicazioni in termini di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e rapporti con i Comuni Contermini, la Provincia di Como e la stessa Regione Lombardia, nonché Autorità di Bacino e Contratto di Fiume.

CodISTAT	Comune	Prov.	Zone preservazione e salvaguardia ambientale – Ambiti lacuali Laghi	Zone preservazione e salvaguardia ambientale - Siti Unesco	Poli di sviluppo regionale	Infrastrutture per la difesa del suolo
13154	MONTANO LUCINO	CO				Laminazione del torrente Seveso e affluenti

Regione Lombardia dicembre 2019

NOTA BENE:
L'area della 2° variante PGT non interessa in alcun modo la zona oggetto delle vasche di laminazione del Torrente Seveso previste dal PTR

Intervento	Progetto di riferimento	Vincoli operanti	Vincolo conformativo della proprietà [art. 20 comma 5 Lr. 12/2005]	Comuni interessati
Area di laminazione dell'alto Seveso	Progetto di fattibilità tecnica ed economica (data progetto: febbraio 2017)	ARS Distrettuale10 Città di Milano – ITN008-DI-249	SI	Montano Lucino, Grandate, Luisago, Villaguardia, Casnate con Bernate

Obiettivi prioritari per la difesa del suolo

Sono individuati quali obiettivi prioritari le previsioni di infrastrutture per la difesa del suolo, finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico, indicate nella Tabella "Progetti e studi di riferimento per le previsioni di infrastrutture per la difesa del suolo", nella quale vengono altresì individuate le previsioni che, ai termini dell'art. 20, comma 5, della l.r. 12/05, hanno immediata prevalenza su ogni altra difforme previsione contenuta nel PTCP ovvero nel PGT. In tali ambiti la previsione del PTR costituisce disciplina del territorio immediatamente vigente, ad ogni conseguente effetto, quale vincolo conformativo della proprietà.

Tutti i Comuni interessati dalle previsioni riportate nella Tabella "Progetti e studi di riferimento per le previsioni di infrastrutture per la difesa del suolo" sono tenuti alla trasmissione in Regione del proprio Documento di Piano di PGT o sue varianti (l.r. 12/05, art. 13 comma 8) così come indicato nella sezione Strumenti Operativi – Obiettivi prioritari di interesse regionale e sovragiungale (SO1).



Cartografia non presente nel PTR ma derivante dal Contratto di Fiume - Seveso.

6. LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DEGLI OBIETTIVI DEL PTR CON LA 2° VARIANTE

Il PTR individua i Sistemi Territoriali quali ‘chiave territoriale di lettura’ delle potenzialità e debolezze del territorio. Il comune di Montano Lucino è ricompreso nel ‘Sistema Territoriale Pedemontano’.

In relazione a tale ‘Sistema’ gli obiettivi possono essere individuati:

- ST3.7 Recuperare aree e manufatti edilizi degradati in una logica che richiami le caratteristiche del territorio pedemontano.
- ST3.9 Valorizzare l'imprenditoria locale e le riconversioni produttive garantendole l'accessibilità alle
- nuove infrastrutture evitando l'effetto "tunnel" (ob. PTR . 6, 24)
- Uso del suolo - Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio

Il PTR, ai sensi della l.r. 12/2005, ha natura ed effetti di Piano Paesaggistico Regionale (PPR), integrando ed aggiornando, in coerenza con quanto previsto dalla ‘Convenzione Europea del paesaggio’ e con il D. Lgs. 42/2004, il precedente Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato nel 2001. Il comune di Montano Lucino è inserito nell’unità tipologica di paesaggio della “Fascia collinare”, nelle sottounità ‘Paesaggi delle colline ed anfiteatri morenici’.



Indirizzi di tutela: Ogni intervento di tipo infrastrutturale che possa modificare la forma delle colline (crinali dei cordoni morenici, ripiani, trincee, depressioni intermoreniche lacustri o palustri, ecc.) va escluso o sottoposto a rigorose verifiche di ammissibilità. Deve anche essere contemplato il ripristino di situazioni deturpate da cave e mano missioni in genere.

La zona di variante si trova nella parte pianeggiante del Comune e non interessa la zona collinare, inoltre essa risulta già urbanizzata e strutturata dal punto di vista della rete viaria e dei servizi.

Con riferimento agli obiettivi definiti per i ‘Sistemi territoriali’ e agli ‘Indirizzi’ di tutela sopra riportati, va rilevato che quanto previsto dal PTR e PPR trova corrispondenza con le azioni previste nella 2 Variante PGT del Comune di Montano Lucino.

///